DECISIONE (UE) 2026/833 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2026

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo I

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il programma dell'Unione per l'istruzione e la formazione («programma Erasmus+»), la gioventù e lo sport è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(2) L'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/817 stabilisce le condizioni alle quali i paesi terzi possono partecipare al programma Erasmus+. In conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2021/817, le condizioni specifiche di tale partecipazione del Regno Unito devono essere stabilite in un accordo internazionale tra l'Unione e il Regno Unito.

(3) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([2]) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ([3]) ed è entrato in vigore il 1º maggio 2021.

(4) A norma dell'articolo 710, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («comitato specializzato») è in grado di modificare il protocollo I di tale accordo relativo ai Programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito («protocollo I»), anche aggiungendo nuovi programmi o attività a cui il Regno Unito partecipa e a cui il Regno Unito contribuisce.

(5) Il protocollo I e le relative modifiche costituiscono parte integrante dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per quanto riguarda le modifiche del protocollo I,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

([1]) Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj).

([2]) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

([3]) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj).